

REGOLAMENTO (CE) N. 2345/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2003
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 ⁽¹⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2003 ⁽²⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'allegato del detto regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.
- (3) Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell'allegato al presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3.
- (4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal

presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 287 del 5.11.2003, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Code NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Indumento aderente senza fodera che copre l'intero corpo dalle spalle alle caviglie lasciando distintamente ciascuna gamba. A maniche lunghe. Presenta un orlo alle estremità delle maniche e dei pantaloni. L'apertura parziale sulla schiena arriva fino al punto vita e si chiude con una cerniera lampo. Il girocollo si chiude sulla parte posteriore con una striscia di tipo velcro.</p> <p>L'indumento si compone di vari teli cuciti insieme.</p> <p>L'indumento si compone prevalentemente di teli di gomma alveolare coperti sui due lati da un tessuto a maglia in tinta unita (fibre sintetiche).</p> <p>Solamente un piccolo telo anteriore a livello del petto, due dei quattro teli posteriori ed i teli degli avambracci sono di gomma alveolare impressa coperta solo su di un lato (all'interno dell'indumento) con un tessuto a maglia in tinta unita.</p> <p>(muta)</p> <p>(cfr. fotografie n. 631 A e 631 B) (*)</p>	6113 00 10	<p>La classifica è determinata ai sensi delle regole generali 1, 3b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 e) della sezione XI, delle note 2 a) del capitolo 40, 4 del capitolo 59, 1 del capitolo 61 e 1 e) del capitolo 95, nonché del testo delle voci NC 6113 e 6113 00 10.</p> <p>Il manufatto è confezionato nell'accezione di cui alla nota 7 e) della sezione XI e si compone principalmente di teli di gomma alveolare coperta sui due lati di tessuto. Tali teli di materiale combinato conferiscono all'indumento il suo carattere essenziale (regola generale 3 b) per l'interpretazione della NC).</p> <p>Poiché la gomma alveolare si combina <u>su entrambi i lati</u> con tessuto, quest'ultimo si considera rivestire una funzione che va oltre il semplice supporto, dato che conferisce al materiale il carattere essenziale di tessuto. Perciò, dato che il tessuto non costituisce un semplice supporto ai sensi della nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59, lo stesso è considerato il materiale costitutivo del manufatto (cfr. anche le note esplicative del S.A. relativamente alla voce 4008, terzo paragrafo e quarto paragrafo, punto A).</p> <p>Il manufatto, quindi, è un indumento costituito da un tessuto a maglia di cui alla voce 5906 e, ai sensi della nota 1 del capitolo 61, va classificato nella sottovoce 6113 00 10.</p> <p>È esclusa la classificazione nella voce 4015 ai sensi della regola generale 3 b) per l'interpretazione della NC in quanto l'indumento è costituito solo in piccola parte da fogli di gomma alveolare coperti solo su un lato da tessuto che costituisce un semplice supporto (voce 4008).</p>

(*) Le foto hanno carattere puramente indicativo.



